

* a cura dell'Ufficio Stampa

REPUBBLICA ITALIANA n. 553/06
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

Giacomo	ROSSANO	Presidente f.f.
Luigi	CASO	Primo referendario
Adelisa	CORSETTI	Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto ai nn. 12644 (ex. 219) e 23221 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia, il primo contro il dott. G. DL, nato a Parma il 9 ottobre 1937, residente in Milano, Via S. Francesco d'Assisi n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Fausto Maniàci, con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, alla Via Podgora n. 12/b ed, il secondo, contro il medesimo dott. G. DL e il Dr. P.F.A.M. B., nato a Padova il 10 giugno 1941, residente in Milano, Via Fiamma n. 13, costituito in giudizio con il patrocinio degli Avv.ti Giuseppe Minieri e Maristella Amisano, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Milano, Via Turati n. 7.

VISTI: il r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 26; il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; il d.l. 15 novembre 1993, n. 453 convertito nella l. 14 gennaio 1994, n. 19; la l. 14 gennaio 1994, n. 20; il d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in l. 20 dicembre 1996, n. 639; il c.p.c., artt.

131, 132 e 133.

VISTO l'atto introduttivo;

LETTI gli atti e i documenti di causa.

UDITI, nella pubblica udienza del 28 giugno 2006, il Referendario relatore Adelisa Corsetti, gli avvocati Fausto Maniacci, Giuseppe Minieri e Maristella Amisano ed il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Claudio Chiarenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il primo giudizio (rubricato al n. 12644, ex. 219) proviene dall'atto di citazione depositato in data 8 settembre 1995, con il quale l'ex giudice istruttore presso il Tribunale di Milano, dott. G. DL, veniva chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla propria condotta illecita, consistente nel sistematico raddoppio dei compensi spettanti ai consulenti ai sensi della l. 8 luglio 1980, n. 319, nella mancata riduzione dei compensi spettanti in caso di deposito tardivo delle perizie, nella liquidazione di compensi eccessivi in assenza dei presupposti di legge e nella liquidazione di compensi in assenza delle prestazioni rese dai consulenti. L'istruttoria contabile prendeva le mosse da un'ispezione ai servizi di Cancelleria del Tribunale di Milano svoltasi dal 13 settembre al 30 ottobre 1993, culminata nella relazione dell'Ispettore Nicosia in data 3 dicembre 1993. Questa Sezione, con sentenza parziale e contestuale ordinanza n. 1091/96/R depositata il 13 maggio 1996, ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti nella fattispecie in esame e respinto l'eccezione di prescrizione dell'azione sollevata dal convenuto. In via istruttoria, ha disposto l'acquisizione, a cura della Procura attrice, degli atti dei procedimenti, penale e disciplinare, a carico del DL per fatti inerenti l'oggetto della controversia. La sentenza-ordinanza n. 1091/96/R è ormai passata in giudicato per la parte decisoria (questione di giurisdizione ed eccezione di prescrizione), per intervenuta dichiarazione di abbandono (ex art. 75, t.u. n. 1214 del 1934) sull'appello proposto dal convenuto (Sezione I, 15 marzo 2000, n. 78/2000/A).

Completati gli adempimenti istruttori richiesti con sentenza-ordinanza n. 1091/96/R, la Procura regionale ha chiesto la fissazione di nuova udienza per la trattazione della causa (istanza depositata l'8 giugno 2005).

Nel contempo, l'Organo requirente ha depositato, in data 9 settembre 2005, nuovo atto di citazione in giudizio - originato dall'esame degli atti del processo penale acquisiti in ottemperanza alla sentenza-ordinanza n. 1091/96/R - mediante il quale il convenuto, il dott. G. DL, è stato ritenuto corresponsabile, unitamente all'ex C.T.U. Dr. P.F.A.M. B., di danni erariali secondari alla commissione dei delitti di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (art. 319 e 319 ter c.p.), falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.), ed abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), in relazione a tre perizie (denominate "B. II", "I. III" e "B. III") che, unitamente ad altre dieci, rientrano nell'oggetto del primo giudizio.

Pertanto, la Procura attrice ha chiesto, in data 27 ottobre 2005, il rinvio della discussione del giudizio n. 12644 (ex 219) all'udienza già fissata per il giudizio n. 23221, per l'eventuale provvedimento di riunione delle cause connesse, ex art. 274 c.p.c.

Per il giudizio originario (I atto di citazione), il convenuto si è costituito in data 29 marzo 1996 con il patrocinio degli Avv.ti Giorgio De Nova ed Umberto Fantigrossi. Ulteriori deduzioni sono state prodotte con atto del 28 ottobre 2005 (patrocinio Avv. Luigi Pagani) e, attualmente, con atto di costituzione di nuovo difensore del 7 giugno 2006 (Avv. Fausto Maniàci). Con l'ultimo atto difensivo, il DL chiede che la domanda attorea sia dichiarata inammissibile sia per intervenuto abbandono del procedimento in grado di appello e sia per il giudicato formatosi sulla legittimità della liquidazione dei compensi peritali assunte a fondamento dell'azione. Nel merito, egli chiede il rigetto della domanda perché infondata e, in via istruttoria, si riporta alle istanze avanzate con l'atto di costituzione del 29 marzo 1996, mentre invita il Collegio a valutare la documentazione già prodotta (anche con la costituzione del 28 ottobre 2005).

Il comportamento contestato dalla Procura attrice con l'atto di citazione dell'8 settembre 1995 (l'atto di citazione), consiste nell'omissione del dovere di controllo gravante sul giudice istruttore in merito alle richieste avanzate dai consulenti, nonché nell'inosservanza delle norme dettate per la determinazione dei compensi. Il danno complessivamente addebitato al DL ammonta in vecchie lire 1.106.590.772 (euro 571.506,44) ed è dettagliato nei seguenti importi: a) lire 872.171.630 (euro 450.439,06) per ingiustificato raddoppio degli onorari, non rinvenendosi nelle 13 liquidazioni (considerando sia richiesta dei consulenti e sia il provvedimento di liquidazione) quelle circostanze straordinarie che avrebbero potuto legittimare la misura; b) lire 218.042.907 (euro 112.609,76) per mancata applicazione dell'art. 8 della l. n. 319/1980, secondo cui gli onorari devono essere ridotti di $\frac{1}{4}$ in caso di intempestivo deposito della perizia; c) lire 5.749.920 (euro 2.969,59) per il compenso liquidato con provvedimento del 7 maggio 1990 (assistenza prestata al G.I. nelle ore pomeridiane), in mancanza di indicazioni normative circa la determinazione del compenso, che appare eccessivo rispetto alla durata della prestazione; d) lire 10.626.315 (euro 5.488,03) per asserita (e non effettuata) partecipazione del B. alle operazioni di polizia giudiziaria per n. 531 vacanze.

Il danno in questione è addebitato al DL a titolo di colpa grave, per omissione del dovere di vigilanza ed inosservanza di norme cogenti.

Sulla questione della erronea liquidazione dei compensi peritali (esame della contabilità società "C L F") vi è un ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano che, oltre a contestare il raddoppio degli onorari, rileva altre maggiorazioni ingiustificate. Nel ricorso, infine, si considera arbitraria ed inopportuna l'apposizione della clausola di provvisoria esecuzione, prevista dall'art. 11 della l. n. 319/1980 soltanto per i procedimenti civili ed invece utilizzata in un procedimento penale dove, invece, prevale l'opposta esigenza di attendere la definitività del decreto di liquidazione (per mancata impugnazione nei termini di legge) ad evitare danni all'erario. L'ordinanza di rettifica emessa dal Tribunale di Milano, sezione I civile,

in data 11 febbraio 1992, è stata, a sua volta, annullata dalla Corte di cassazione, Sezione I civile che, con sentenza n. 5132 depositata il 4 giugno 1996, ha rinviato gli atti al giudice di primo grado per nuovo esame degli atti in base al principio di diritto enunciato (interpretazione dell'art. 5, l. n. 319/1980 sulla condizione di "eccezionalità" che consente il raddoppio degli onorari). Il giudizio non fu poi riassunto, con conseguente definitività del decreto di liquidazione originariamente impugnato.

Su altro versante, alcune delle perizie "incriminate" per erronea ed eccessiva liquidazione, hanno formato oggetto, prima di ispezione ministeriale (Ispettorato generale del Ministero di Grazia e Giustizia, incarico del 18 aprile 1994) e, poi, di indagine penale (decreti di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia in data 26 ottobre 1995 e 18 novembre 1996).

Le imputazioni riguardavano il concorso del magistrato DL e del C.T.U. B. nei delitti di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) e falsa perizia (art. 373 c.p.), e del solo DL nel delitto di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).

In qualità di correi risultano le parti private dei procedimenti penali "agevolati" dall'imputato, tra cui: F.M. R , la consorte nonché avvocato del medesimo, Paola MORA, il dott. B., in qualità di C.T.U. nelle procedure condotte dal DL. I predetti fatti risultano essere stati compiuti dal febbraio-marzo 1988 (e protratti sino al 1993) e si concretizzano nell'adozione di provvedimenti sistematicamente favorevoli al R. (con evidente inversione di tendenza rispetto al passato), radicalmente modificati dagli organi giurisdizionali successivamente aditi, nello strumentale esercizio dell'azione penale nei confronti di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa di Risparmio di Asti, sempre smentito dalle risultanze processuali, e nell'abnorme estensione dell'accusa ad ispettori della Banca d'Italia ed a professionisti che si limitavano a svolgere il proprio lavoro. E' stato altresì contestato al DL il reato di abuso e falsa perizia per aver consentito la diretta ingerenza della

parte privata (R. - M.) nelle attività istruttorie e consegnato alla concreta disposizione di essa la formazione e la redazione delle perizie contabili, con conseguente produzione di pareri mendaci. Nello stesso tempo, venivano liquidati al consulente B. ed ai suoi collaboratori somme ingenti, con immotivato e sistematico raddoppio degli onorari.

Per gli stessi fatti, il Ministero di Grazia e Giustizia aveva promosso l'azione disciplinare nei confronti del DL chiedendo, contestualmente, la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, ai sensi dell'art. 31, co. 2, r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511. La Sezione disciplinare del C.S.M. dapprima rigetta la richiesta (ordinanza n. 68/95 del 16 ottobre 1995, emessa ad uno stadio prodromico della procedura, quando era nota soltanto l'iscrizione nel registro degli indagati) e, successivamente, la accoglie (ordinanza n. 159/98 del 10 dicembre 1998), ritenendo seri e consistenti gli elementi posti a fondamento dell'accusa, sia pure nei limiti di una valutazione allo stato degli atti, come richiesta dal sindacato disciplinare. In precedenza, la stessa Sezione disciplinare (sentenza 10 aprile 1992) aveva inflitto al DL la sanzione della perdita di due anni di anzianità e disposto il trasferimento del medesimo, sempre con riferimento all'asserita abnormità dei provvedimenti assunti nei confronti dell'imputato R..

Il procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Brescia fu definito con sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale (sentenza 14 dicembre 1998, n. 671), per avere il DL prestato servizio nel distretto giudiziario, sia pure per breve periodo.

Attualmente, l'azione è stata esercitata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino (decreto che dispone il giudizio del 25 febbraio 2003) e, in questo procedimento, l'Amministrazione della Giustizia si è costituita parte civile (atto del 17 settembre 2003).

L'azione esercitata dalla Procura contabile con l'atto di citazione del 29 settembre 2005 (II atto di citazione) è finalizzata alla contestazione delle seguenti voci di danno: 1) il danno diretto, ammontante in euro 272.348,81 e da imputare, con vincolo di solidarietà, al Dr.

G. DL e al Dr. P.B., consiste nelle spese complessivamente liquidate per la redazione delle perizie ideologicamente false (in relazione al capo di imputazione B, concernente la falsità della perizia, ex art. 373 c.p. nel quale viene contestato il contenuto mendace di tre perizie, denominate "B. II", "I. III" e "B. III"); 2A) il danno all'immagine, addebitato per la somma di euro 1.032.913,80 al Dr. DL (in relazione al capo di imputazione A, concernente il reato di corruzione in atti giudiziari ex art. 319 ter c.p., per l'accettazione di illecita ricompensa da parte del medesimo finalizzata ad una gestione orientata dei procedimenti riguardanti la parte corruttrice; 2B) il danno all'immagine, addebitato per la somma di euro 544.697,62, al Dr. DL e al Dr. B. (in relazione al capo di imputazione C, riguardante il reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p., per aver procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale al C.T.U. consistente nell'ingiustificato raddoppio degli onorari percepiti per le attività peritali nelle perizie "B. II", "I. III" e "B. III", in esecuzione del medesimo disegno criminoso di cui ai precedenti capi di imputazione).

In totale, il danno patrimoniale (diretto e indiretto) quantificato con il secondo atto di citazione ammonta in euro 1.849.960,23, da imputare ai convenuti secondo gli evidenziati criteri.

Il Dr. DL, costituito in giudizio - per il II atto di citazione - con memoria del 7 giugno 2006 eccepisce, in primis, la prescrizione dell'azione di responsabilità per essere emersi, i fatti oggetto di contestazione, nelle richieste di rinvio a giudizio avanzate dal P.M. di Brescia (in data 26 ottobre 1995 e 18 novembre 1996), contestazioni che sono state soltanto reiterate con la richiesta di rinvio a giudizio del P.M. di Torino, datata 17 maggio 2002. Secondariamente, eccepisce l'inammissibilità dell'azione contabile, per intervenuto esercizio dell'azione civile in sede penale e, in subordine, la sospensione di essa ai sensi dell'art. 75, co. 3, c.p.p.. Nel merito, ritiene infondata l'azione erariale, adducendo fonti di prova a conforto delle proprie affermazioni (dichiarazioni testimoniali contrastanti con l'ipotesi accusatoria).

Il Dr. B., costituito in giudizio personalmente (per il II atto di citazione) con memoria del 7 giugno 2006 (e, in udienza, con il patrocinio degli Avv.ti Minièri ed Amisano) solleva l'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti, per la propria qualità di libero professionista non legato da rapporto di servizio con il Ministero della Giustizia, intervenuto nei procedimenti penali quale ausiliario del Giudice. In via gradata, eccepisce la prescrizione dell'azione di responsabilità e, nel merito, l'infondatezza delle accuse mosse in sede penale, in quanto la metodica del lavoro suggerita dallo stesso Giudice istruttore prevedeva la presenza della parte privata alla ricostruzione contabile, mentre la mole dei documenti da esaminare avrebbe richiesto l'utilizzo di supporti tecnici innovativi per l'epoca di riferimento (microfilmatura dei documenti) circostanza, questa, che giustificerebbe il raddoppio degli onorari ed il maggior tempo occorso per concludere le operazioni peritali.

All'udienza, il P.M. insiste, in via preliminare, sulla riunione dei giudizi, per evidente connessione oggettiva, mentre la difesa dei convenuti si oppone alla richiesta, rilevando la diversità della causa petendi e del titolo di imputazione. Infatti, nel primo giudizio si contesta la violazione delle norme sulla liquidazione dei compensi peritali (addebitata a titolo di colpa grave) mentre, nel secondo, viene in discussione la falsità delle perizie, insieme ad altri addebiti (tutti di natura dolosa).

Il Collegio, con ordinanza assunta in Camera di consiglio e letta a verbale, dispone la riunione dei giudizi "tenuto conto che la riunione consente di pervenire ad una trattazione completa ed esaustiva della materia de qua con conseguenti evidenti vantaggi di economia processuale."

Il dibattimento prosegue con la requisitoria del P.M. il quale passa in rassegna le eccezioni sollevate dalla difesa, tra cui l'abbandono che, per giurisprudenza consolidata, si applica soltanto in grado di appello, in coerenza con i principi di officiosità dell'azione ed indisponibilità del diritto fatto valere. Sulla questione dell'intervenuto giudicato a seguito

dell'impugnazione proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il P.M. osserva che il problema si pone, eventualmente, per una delle 13 perizie esaminate ("C L F") e, anche per questa, non vi è giudicato ma estinzione in giudizio per mancata riassunzione (a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione). Nell'ordine, il P.M. respinge l'eccezione di inammissibilità dell'azione giuscontabile per avvenuto esercizio dell'azione civile nel processo penale, in quanto non vi è stato risarcimento dei danni in sede penale, sottolineando che in caso di ravvisata pregiudizialità, il Collegio dovrebbe sospendere il processo ex art. 295 c.p.c. e non ex art. 75, co. 3, c.p.p. inapplicabile al giudizio contabile. Sulla questione di giurisdizione, rammenta che essa è stata risolta con efficacia di giudicato nei confronti del DL mentre, con riferimento al B., l'Organo requirente cita la sentenza affermativa di giurisdizione pronunciata da questa Sezione nei confronti di un curatore fallimentare, in qualità di ausiliario del giudice (12 dicembre 2005, n. 733). In ordine all'eccezione di prescrizione proposta dal DL la Procura ribadisce che la questione è coperta dal giudicato con riferimento al I atto di citazione, ed è infondata con riguardo al II atto di citazione, in quanto l'ufficio del P.M. ha avuto la conoscenza effettiva dei fatti ivi riportati in data 12 ottobre 2001, data in cui sono pervenuti gli atti del processo penale celebrato a Brescia, non avendo ricevuto dalla Procura penale la comunicazione ex art. 129 disp.att.c.p.p.

Nel merito del I atto di citazione, il P.M. trae spunto dalla sentenza della Cassazione (Sezione I, n. 5132/1996, intervenuta sulla legittimità della perizia "C L F") per ribadire che il raddoppio dei compensi peritali non è misura idonea a compensare il mancato aggiornamento degli importi stabiliti in tabella, mentre l'eccezionalità che giustifica il raddoppio consiste in una situazione che presenta un tasso di anormalità maggiore di quello compensato con l'attribuzione degli onorari nella misura minima-massima. Il P.M. richiama poi l'attenzione sulla vicenda delle vacanze non effettuate perché mancava il materiale da esaminare e sulla omessa motivazione in ordine alla mancata riduzione di $\frac{1}{4}$ in caso di ritardata presentazione

della perizia. Considerando la colpevole condotta degli organi giurisdizionali che non hanno provveduto alla riassunzione della causa (con riferimento alla sola perizia "C L F"), il P.M. ritiene che la responsabilità del DL per i fatti oggetto del I atto di citazione debba essere proporzionalmente ridotta. Inoltre, l'Organo requirente precisa che le richieste formulate con il II atto di citazione (con esclusivo riferimento alle perizie "B. II", "B. III" ed "I. II") sono comprensive degli importi addebitati con il I atto citazione, mentre la richiesta di condanna viene mantenuta per l'intero importo nell'ipotesi in cui fosse dichiarata la prescrizione per il II atto di citazione.

Nel merito del II atto di citazione, il P.M. sostiene che il nucleo centrale dell'impianto accusatorio si regge sulle testimonianze rese dai coimputati in sede penale (tra cui, C. e M.) ed il quadro probatorio non muta in modo significativo quando gli interrogatori sono acquisiti a distanza di tempo dagli accadimenti (ferma restando la minor precisione dei dati riferiti). Tra le pronunce giurisdizionali più eloquenti dell'anomala conduzione delle C.T.U., il P.M. cita Tribunale di Milano, Sezione I, 15 luglio 1994, n. 1324, da cui emerge chiaramente la partecipazione delle parti private alle operazioni peritali e non soltanto alle sedute (come sarebbe giusto), e si inferisce che le parti svolgevano anche il lavoro assegnato ai coadiutori.

L'Avv. Maniàci, patrocinante del DL, insiste affinché il giudizio avviato nel 1995 (I atto di citazione) sia dichiarato abbandonato, avendo la Procura regionale superato ogni limite temporale per l'adempimento dell'ordinanza istruttoria n. 1091/1996. Giudicando di valenza generale l'istituto dell'abbandono previsto dall'art. 75 del r.d. n. 1214 del 1934, ritiene giuridicamente rilevante l'inerzia tenuta dall'Organo requirente, comportamento che appare del tutto ingiustificato dopo il 4 aprile 2003, data di esaurimento dell'attività istruttoria.

In ordine all'eccezione del passaggio in giudicato di uno dei provvedimenti di liquidazione dei compensi peritali – a seguito della mancata riassunzione del giudizio dopo l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione - l'Avv. Maniàci precisa che non si

invoca il giudicato in senso tecnico, bensì l'effetto vincolante del principio di diritto enucleato dalla S.C. (ex art. 393 c.p.c.), in ordine alla situazione di "eccezionalità" che legittima il raddoppio del compenso peritale. Lo stesso patrocinante giudica poi apodittica la proposta del P.M. di ridurre l'importo del danno per la fattispecie in esame (perizia "C L F"), per la maggiore gravità, in termini di concorso di colpa, della condotta di mancata impugnazione delle altre 12 perizie, rispetto a quella della mancata riassunzione. La difesa conclude poi sul punto, per la neutralità delle circostanze della mancata impugnazione o riassunzione dei provvedimenti di liquidazione, dalle quali dovrebbe desumersi soltanto l'assenza di colpa grave da parte del convenuto (per il I atto di citazione), mentre l'illegittimità delle liquidazioni non potrebbe essere ricavata dall'atteggiamento collusivo indagato con il II atto di citazione, che è comportamento doloso da dichiarare prescritto.

Sull'eccezione di prescrizione, l'Avv. Maniàci sottolinea che essa riguarda soltanto il II atto di citazione, e che i fatti ivi contestati risalgono all'ipotesi accusatoria formulata dalla Procura della Repubblica di Brescia nel 1995, mentre le ulteriori specificazioni operate dalla Procura di Torino, in sede di riassunzione, lasciano intatto il fatto originariamente emerso. Né il patrocinante valorizza il dato dell'omessa comunicazione ex art. 129 disp.att.c.p.c. da parte della Procura penale, poiché gli accadimenti erano stati divulgati a mezzo stampa.

A conclusione delle richieste preliminari, il patrocinante chiede la sospensione del giudizio in attesa della decisione degli aspetti penali, anche ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

Nel merito, l'Avv. Maniàci ritiene inattendibili le perizie come sintomo della collusione tra l'ex giudice istruttore DL e gli imputati, poiché la valenza riconosciuta in sede penale alle perizie incriminate non è univoca: a fronte della c.d. "sentenza C." che rimette gli atti al P.M. per nuova istruttoria, vi è la c.d. "sentenza S." pronunciata dalla Corte di appello di Milano nel 2004 che, previa rinnovazione del dibattimento e nuova perizia (V.), perviene alle conclusioni della perizia B. (stabilendo che il conferimento del R. nella società OMISSIS fosse da

considerare in conto finanziamento e non in conto capitale, per cui tali risorse potevano essere chieste in restituzione dal conferente senza che ciò fosse determinante ai fini del fallimento della società, dovuto a cause antecedenti).

L'Avv. Minieri, per B., richiama la distinzione tra consulenza ideologicamente falsa (perché contiene errori di valutazione) e soggettivamente falsa (perché proveniente da soggetti non autorizzati, anche se di contenuto veritiero), sostenendo che l'atto di citazione riguardante il proprio assistito non fa chiarezza sul punto, con ciò pregiudicando il diritto di difesa del cittadino (in particolare il diritto ad una tutela efficace di cui all'art. 13 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo). Le difficoltà interpretative derivano anche dall'assenza del corpo del reato (le perizie censurate). Infine, l'Avv. Minieri, si associa alla richiesta di sospensione del giudizio in attesa della decisione degli aspetti penali, formulata dall'Avv. Maniàci.

L'Avv. Amisano, ancora per B., espone l'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti sul proprio assistito, in mancanza di rapporto di impiego con gli Uffici giudiziari e, ancora in via preliminare, si associa alla richiesta di sospensione del procedimento per la definizione del processo penale da parte del Tribunale di Torino, sul quale pende un'istanza di remissione proposta dal DL, già all'esame della Corte di cassazione.

Nel merito, ritiene fondata la tesi del "complotto" tra i testimoni d'accusa e l'Istituto bancario controparte del R. (Cassa di risparmio di Asti) nei procedimenti cui si riferiscono le perizie sotto esame, complotto che sarebbe stato finalizzato a procurare indebiti vantaggi ai medesimi e rinvia alle imprecisioni verbali contenute nei recenti interrogatori resi ai P.M. torinesi per escludere la "falsità soggettiva" delle perizie, in quanto l'intervento delle parti raccontato dai testimoni (es. integrazioni suggerite dall'Avv. Mora) dovrebbe essere riferito alle sedute e non anche alle operazioni peritali. Ma, pur ipotizzando una falsità soggettiva delle perizie incriminate (esatte nella loro oggettività), dovrebbe essere ritenuta la loro non

dannosità, perché il profilo soggettivo non produce danno. Sull'assenza del corpo del reato, l'Avv. Amisano precisa che le perizie sono state sequestrate dalla Procura di Palermo nell'ambito di un procedimento penale contro D., per cui non sarebbe possibile, in questa fase, procedere al vaglio del contraddittorio per le testimonianze indicate dalla Procura.

In replica, il P.M. rammenta che il convenuto non è succube delle lentezze della Procura attrice, avendo la possibilità di chiedere autonomamente la fissazione di udienza; osserva, poi, che appare contraddittorio censurare i tempi di riattivazione del processo dopo la sentenza-ordinanza n. 1091/1996 e, nel contempo, chiedere la sospensione del giudizio in attesa dell'accertamento dei fatti in sede penale. Sul vaglio del contraddittorio, rammenta che il B. non ha chiesto alcuna prova testimoniale, a controverifica di quelle già assunte.

L'Avv. Minieri insiste per l'incertezza della causa petendi ed la conseguente violazione del diritto di difesa, mentre l'Avv. Amisano, ricorda che l'onere probatorio incombe sul soggetto che agisce.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sulla riunione dei procedimenti.

Ai sensi dell'art. 274 c.p.c. il Collegio ha disposto - con ordinanza assunta in Camera di consiglio e letta a verbale - la riunione delle cause, per evidente connessione oggettiva. Con la prima, in ordine cronologico, viene addebitato al convenuto (ex giudice istruttore DL) il danno derivante dal sistematico raddoppio dei compensi peritali ed altre relative irregolarità (atto di citazione dell'8 settembre 1995). Con la seconda azione - originata dagli atti acquisiti in adempimento di ordinanza istruttoria - lo stesso convenuto viene citato, in concorso con il C.T.U. B. per danni derivanti da fatti di corruzione (ex art. 319 e 319-ter c.p.), falsità delle perizie (ex art. 373 c.p.) ed abuso di ufficio (ex art. 323 c.p.) (atto di citazione del 9 settembre 2005). Benché le condotte produttive di danno siano distinte oltre che connotate da diverso

coefficiente soggettivo, il Collegio ha ritenuto opportuno, per ragioni di economia processuale, pervenire ad una trattazione contestuale degli illeciti, tutti compiuti nello stessa cornice (affidamento, svolgimento e liquidazione delle consulenze tecniche d'ufficio nei procedimenti condotti dal giudice istruttore DL con C.T.U. B.) e nello stesso arco temporale (1988-1991). Né le ragioni della connessione vengono meno per la ravvisata disomogeneità di causa petendi (nel primo giudizio, si contesta la violazione delle norme sulla liquidazione dei compensi peritali, addebitata a titolo di colpa grave mentre, nel secondo, viene in discussione la falsità delle perizie, insieme ad altri addebiti, tutti di natura dolosa), poiché permane l'esigenza di una cognizione unitaria di ipotesi di danno che traggono origine dalla stessa vicenda storica.

Al ulteriore riprova dell'opportunità della riunione per omogeneità della materia, si ricorda che l'Organo requirente ha chiesto l'assorbimento della parte di danno addebitata con il I atto citazione (con riferimento alle perizie "B. II", "B. III" ed "I. II") nella richiesta di danno diretto formulata con il II atto di citazione, in quanto l'importo della spesa complessivamente sostenuta per le tre perizie asserite false include il danno da indebito raddoppio dei compensi.

Tutte le evidenziate circostanze depongono per l'utilità di una trattazione unitaria della vicenda in esame, ai fini di una decisione sul merito che possa giovare di una ricognizione completa del materiale processuale.

2. Sul difetto di giurisdizione.

In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione dedotta dal convenuto B., in qualità di C.T.U. non legato da rapporto di impiego con l'Amministrazione della Giustizia, ente danneggiato, con riferimento al danno contestato con il II atto di citazione (diretto, corrispondente alle spese liquidate per perizie ideologicamente false e indiretto, per lesione dell'immagine).

Peraltro, analoga questione fu sollevata dal convenuto DL in sede di costituzione in giudizio per l'udienza del 18 aprile 1996, in ragione della singolarità del rapporto di servizio che

intercorre tra il magistrato e lo Stato e, soprattutto, della natura giurisdizionale dell'attività di liquidazione dei compensi peritali svolta dal giudice. La questione fu risolta affermativamente con sentenza-ordinanza n. 1091 del 13 maggio 1996 - che ha ritenuto di natura amministrativa di tale attività – sentenza passata in giudicato per la parte decisoria a seguito di declaratoria di abbandono del giudizio in grado di appello (Sezione I, 15 marzo 2000, n. 78/A).

L'eccezione proposta dal B. interessa, invece, il solo versante soggettivo della questione di giurisdizione. Per la soluzione della questione occorre verificare se la carenza assoluta di rapporto organico tra il C.T.U. e l'Amministrazione giudiziaria sia sufficiente ad escludere l'assoggettabilità a responsabilità amministrativo contabile del libero professionista chiamato a svolgere le funzioni pubbliche assegnate con l'atto di nomina.

La questione è infondata, per i motivi di seguito specificati.

Essa si inserisce nel più ampio contesto della soggezione a responsabilità di "persone estranee" alla p.a., che esercitano funzioni pubbliche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'ente pubblico, ed è stata positivamente risolta dalla giurisprudenza contabile, con riferimento a diverse categorie di soggetti (cfr., Sezione giurisdizionale Regione Lombardia, 11 aprile 2005, n. 249, con riferimento al professionista partecipe della funzione di programmazione urbanistica ed edilizia dell'amministrazione comunale; id., Sezione II, 24 marzo 2005, n. 108; Sezione giurisdizionale Regione Puglia, 4 agosto 2004, n. 646, con riguardo alla figura del progettista e direttore dei lavori di costruzione dell'opera pubblica; Sezione giurisdizionale Regione Umbria, 28 giugno 2004, n. 275, con riferimento ai medici di base e farmacisti che operano in rapporto convenzionale con il S.S.N.; Sezione I, 2 ottobre 2002, n. 336/A, con riguardo ad i componenti del SECIT).

Infine, la teoria del "rapporto di servizio" come relazione funzionale tra soggetto privato ed ente pubblico, determinata dall'inserimento – in via autoritativa o convenzionale – de l

privato nell'apparato organizzativo pubblico per lo svolgimento di attività rette dalle regole proprie dell'azione amministrativa, è stata recepita dalla Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2001, n. 340, che ha ritenuto la provvista di giurisdizione da parte del giudice contabile in caso di provata esistenza della predetta correlazione. Anche la S.C. ha aderito alla tesi del "rapporto di servizio in senso lato" incardinando la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del direttore dei lavori e del collaudatore di opera pubblica (Cassazione civile, SS.UU., 11 aprile 1994, n. 3358; id., 5 aprile 1993, n. 4060).

Il quadro generale sopra delineato è sufficiente a determinare la declaratoria di infondatezza della proposta eccezione di difetto di giurisdizione. Sennonché, la qualità professionale del convenuto (C.T.U.) è ancor più significativa ai fini del riconoscimento del rapporto di servizio tra il professionista e l'ente danneggiato poichè, con la nomina da parte del giudice istruttore ai sensi degli artt. 191 ss. c.p.c., il consulente tecnico diventa ausiliario del giudice e, come tale, ne condivide taluni obblighi: egli assume l'incarico, salvo astensione per giusti motivi o ricusazione su richiesta di parte (art. 63 c.p.c.), presta giuramento, dichiarando "di adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità" (art. 193 c.p.c.) e soggiace al regime di responsabilità stabilito per i periti (art. 64 c.p.c.).

La minuziosa regolamentazione giuridica degli obblighi, delle responsabilità e delle attività di competenza del C.T.U. soddisfa l'esigenza di garantire le parti nel processo da istruire, che possono intervenire alle operazioni peritali anche mediante propri consulenti (art. 194 c.p.c.), producendo osservazioni che devono essere inserite nella relazione finale del C.T.U. (art. 195 c.p.c.)

Le cautele che circondano la consulenza tecnica nel processo sono adeguate alla peculiare figura del pubblico ufficiale ausiliario del giudice, al quale viene affidata una parte del procedimento in corso, così realizzando l'inserimento funzionale, ancorché temporaneo, di un libero professionista nell'Amministrazione della giustizia.

In tal senso, si richiamano le motivazioni della sentenza di questa Sezione, 12 dicembre 2005, n. 733, in ordine all'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del curatore fallimentare, anch'esso privato professionista in rapporto di ausiliarità con il giudice.

3. Sull'eccezione di inammissibilità dell'azione contabile.

Nell'ordine delle questioni pregiudiziali, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'azione amministrativo contabile per intervenuto esercizio dell'azione civile in sede penale, ex art. 74 c.p.p. La questione viene sollevata dal convenuto DL con riferimento ai fatti addebitati con il II atto di citazione, poiché vi è stata costituzione di parte civile dell'Amministrazione danneggiata (con atto del 17 settembre 2003) nel procedimento penale a carico del DL e del B. per i delitti di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) e falsa perizia (art. 373 c.p.), e del solo DL per il delitto di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).

Invero, l'azione giuscontabile, mira allo stesso risultato perseguito con l'esercizio dell'azione civile in sede penale, poiché tende ad ottenere, in favore dell'ente danneggiato, una condanna al risarcimento del danno nei confronti del soggetto responsabile.

In caso di duplice pronuncia sullo stesso oggetto – ipotesi non ricorrente nel caso di specie perché non è stata resa sentenza penale sui fatti oggetto di causa - si pone, effettivamente, la questione del contrasto di giudicati, questione determinata dalla presunta concorrenza della giurisdizione ordinaria con quella contabile in materia di danno derivante alla p.a. dalla commissione di un reato.

Corollari di tale costruzione giuridica (c.d. doppio binario) sono: l'ammissibilità e la procedibilità dell'azione di responsabilità sino a che non vi è stata pronuncia di integrale risarcimento del danno (Sezione I, 22 gennaio 2002, n. 16/A; id., 20 aprile 1995, n. 62), a nulla rilevando l'eventuale sentenza di condanna generica emessa in sede penale (C. conti, sez. I, 7 giugno 2004, n. 215) e l'idoneità della proposizione dell'azione civile in sede penale ai

fini dell'interruzione del termine prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa (C. conti, sez. I, 7 febbraio 2006, n. 37/A; id., sez. III, 26 giugno 1997, n. 183/A; id., SS.RR., 18 marzo 1996, n. 14/A).

Nella diversa ottica della esclusività della giurisdizione assegnata alla Corte dei conti in materia di danno erariale - derivata dall'interpretazione rigorosa dell'art. 103, co. 2, Cost. - dovrebbe invece essere dichiarata inammissibile l'azione civile dall'ente danneggiato esercitata in sede penale, per contrasto con la succitata disposizione costituzionale e con le norme ordinarie che regolano la materia (cfr. gli artt. 82 e 83 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, l'art 52 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, l'art. 18 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, l'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 42 e, da ultimo, l'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 2 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639).

Peraltro, l'affermazione della esclusività della giurisdizione contabile costituisce principio pacifico nella giurisprudenza della Corte dei conti che, in più occasioni ha ritenuto "esclusa una concorrente giurisdizione del g.o. adito secondo le regole normali applicabili in tema di responsabilità e di rivalsa" (C. conti, Sezione III, 21 luglio 2005, n. 490/A; id., Sezione II, 1 luglio 2005, n. 223; id., Sezione II, 1 luglio 2004, n. 215/A). In tal senso, viene confermata la tesi secondo cui non spetta all'amministrazione esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del dipendente che ha cagionato il fatto in dipendenza del quale essa è stata condannata al risarcimento del danno, poiché la relativa controversia rientra nella giurisdizione della Corte dei conti (Cassazione civile, SS.UU., 4 dicembre 2001, n. 15288).

Coerentemente, la negazione dell'azione di rivalsa in sede civile dovrebbe essere accompagnata alla preclusione dell'esercizio della stessa azione in sede penale, affinché si pervenga all'affermazione piena dell'esclusività dell'azione di danno attribuita alle Procure incardinate presso la Corte dei conti.

Nella fattispecie in esame, la ritenuta ammissibilità dell'azione civile in sede penale non preclude, in ogni caso, l'esercizio dell'azione contabile poiché alcuna pronuncia è stata resa in sede ordinaria.

4. Sull'eccezione di tacito abbandono.

In via gradata, si va ad esaminare l'eccezione di abbandono, dedotta dal DL con riferimento al giudizio originario (l'atto di citazione).

Il Collegio osserva che, per giurisprudenza consolidata, l'art. 75 del r.d. n. 1214 del 1934 si applica in grado di appello e non in prime cure (cfr., Sezione giur. Regione Calabria, 22 novembre 2001, n. 1148, id., SS.RR., 7 luglio 1999, n. 20/QM), in coerenza con i principi di officiosità dell'azione ed indisponibilità del diritto fatto valere che dominano l'azione giuscontabile, senza che ciò determini un'irragionevole disparità processuale tra le parti.

Sotto il primo aspetto, l'applicazione dell'istituto consente il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e non pregiudica il ristoro del danno erariale. Pertanto, legittimamente, il giudice di appello (Sezione I, 15 marzo 2000, n. 78/A) ha dichiarato abbandonato il procedimento di impugnazione, determinando il passaggio in giudicato delle statuizioni assunte in primo grado con la sentenza-ordinanza n. 1091 del 13 maggio 1996.

La presunzione assoluta di abbandono è oggi invocata dalla parte per avere ragione del comportamento dilatorio tenuto dalla Procura regionale, in sede di adempimento della sentenza-ordinanza 1091/1996. Invero, la predetta ordinanza non prevedeva alcun termine per il compimento della prescritta istruttoria ma, in ogni caso, si sarebbe trattato di un termine ordinatorio e non perentorio, ai sensi dell'art. 16, r.d. n. 1038 del 1933, secondo cui "Eseguita l'istruttoria o decorso inutilmente il termine prefisso per la medesima, ad istanza della parte più diligente viene dal presidente fissata la nuova udienza per la discussione della causa." La natura ordinatoria del predetto termine discende dalla disciplina generale dei termini processuali fissata dall'art. 152, co. 2, c.p.c. che considera perentori i termini dichiarati come

tali dalla legge.

Ma vi è di più.

L'inapplicabilità, in questa sede, della disposizione in materia di abbandono, non impediva alla convenuta di farsi "parte più diligente" ai sensi del succitato art. 16, chiedendo la fissazione di nuova udienza. Così operando, essa avrebbe posto fine allo stato di incertezza cagionato dall'inerzia a provvedere dell'Organo requirente e, nel contempo, sarebbe stato raggiunto – per iniziativa di parte - l'obiettivo sotteso alla norma di cui all'art. 75 del r.d. n. 1214 del 1975, che è quello di favorire la definizione del processo in termini ragionevoli, con l'ulteriore risultato, favorevole alla parte convenuta, di celebrare il dibattimento prima che la documentazione accusatoria richiesta al giudice penale fosse acquisita al fascicolo processuale (atti pervenuti dal 2001 al 2003).

In tal senso, le esigenze di tutela del credito erariale azionato nel giudizio di responsabilità amministrativo contabile si contemperano con la salvaguardia dei principi della difesa, sanzionate dal principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., poiché è in facoltà della parte che lamenta l'ingiustificato protrarsi del procedimento attivarsi affinché il giudizio sia definito, ponendo un freno al censurato comportamento dilatorio.

Per tutte le suesposte ragioni, l'eccezione di tacito abbandono non merita accoglimento.

6. Sulla prescrizione dell'azione di responsabilità

6.1. In generale.

Gradatamente, si passa ad esaminare l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità dedotta dai convenuti per il II atto di citazione in giudizio. L'eccezione proposta nel primo giudizio fu, infatti, respinta con sentenza-ordinanza n. 1091/96/R e non reiterata tra i motivi di appello, per cui la questione resta assorbita dal giudicato formatosi sulla parte decisoria del citato provvedimento.

L'eccezione di cui si discute riguarda, invece, il secondo giudizio, avviato con atto di

citazione depositato il 9 settembre 2005, con il quale vengono contestati - al DL ed al B. - fatti diversi da quelli in origine addebitati al primo convenuto, ancorchè commessi nello stesso contesto di tempo e di luogo di quelli indagati in precedenza ed emersi (ossia portati all'attenzione della Procura attrice) in sede di adempimento della sentenza-ordinanza emanata nel corso del I giudizio.

Essa si fonda sul dato cronologico della conoscibilità dei fatti oggetto del II atto di citazione sin dalla data della prima richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. di Brescia (il 26 ottobre 1995), mentre il deposito dell'atto di citazione è avvenuto dopo la scadenza del termine prescrizionale quinquennale (in data 29 maggio 2005). Né, ad avviso della difesa, può giovare alla Procura attrice l'atto di costituzione di parte civile dell'Amministrazione nel processo penale, poiché intervenuto a prescrizione già maturata.

La tesi avversa della Procura regionale si basa sull'omessa comunicazione della notizia di danno da parte del P.M. di Brescia, in violazione dell'obbligo di cui all'art. 129 disp.att. c.p.p., circostanza che sarebbe idonea a produrre lo slittamento della decorrenza del termine prescrizionale alla data di conoscenza effettiva del fatto da parte della Procura contabile, ossia al 12 ottobre 2001, data in cui sono pervenuti gli atti del processo penale celebrato a Brescia. Inoltre, l'Organo requirente sottolinea che l'illecito contestato con il II atto di citazione è modellato sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino (in data 25 febbraio 2003), più ampia di quella precedente. Infine, l'eccezione è contrastata con la circostanza che i "nuovi" fatti emergono a seguito della pregressa sentenza-ordinanza n. 1091/1996, ossia costituiscono una derivazione di quelli già indagati dalla Procura regionale.

La sollevata eccezione merita accoglimento.

6.2. Il dies a quo.

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, della l. 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall'art. 3,

d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, conv. in l. 20 dicembre 1996, n. 63, il termine di prescrizione deve essere computato "dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso" mentre rileva la "data della sua scoperta" in caso di "occultamento doloso del danno".

La locuzione "fatto dannoso" interpreta il fatto come comprensivo sia dell'evento dannoso e sia della exteriorizzazione o conoscibilità obiettiva dello stesso, in quanto la decorrenza della prescrizione va differita sino alla manifestazione dell'evento nella sfera del danneggiato, momento in cui si definisce la possibilità e l'interesse a far valere il diritto al risarcimento del danno (C. conti, Sezione I, 15 settembre 2005, n. 297; id., Sezione III, 14 febbraio 2005, n. 76). In particolare, la giurisprudenza ha precisato che la conoscenza del fatto coincide con la "oggettiva conoscibilità dei fatti (Kennen Mussen), intesa come possibilità giuridica della loro conoscenza e non nella concreta conoscenza degli stessi" (C. conti, Sezione giurisdizionale Regione Basilicata, 19 febbraio 2004, n. 42; id., Sezione I, 19 giugno 2003, n. 214/A), attribuendo rilievo, comunque, al momento in cui l'a.g.o. dispone il rinvio a giudizio penale per fatti coincidenti con gli illeciti contabili (C. conti, Sezione I, 13 ottobre 2004, n. 348/A). L'individuazione della conoscibilità del fatto da parte dell'ente danneggiato come dies a quo del termine prescrizionale, come regola generale, accentua la divaricazione con la seconda ipotesi normativamente prevista - l'occultamento doloso del fatto - nel quale la prescrizione decorre dalla "sua scoperta". Peraltro, nel caso di specie, le due ipotesi vengono a coincidere, poiché la data presa in considerazione dalle parti convenute quale dies a quo è quella della richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. di Brescia che è, nel contempo, data di "conoscibilità" del fatto e della "sua scoperta".

6.3. Omessa comunicazione ex art. 129 disp.att.c.p.p.

Alla luce dei principi espressi dalla succitata giurisprudenza, deve essere valutata l'incidenza, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, della omessa comunicazione della data di avvio del procedimento penale da parte del P.M. penale, circostanza rilevata dalla

Procura attrice al fine di ancorare il dies a quo alla data di effettiva conoscenza degli atti del processo penale celebrato a Brescia.

L'art. 129, co. 3, disp. att. c.p.p. così dispone: "Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione."

La tesi attorea poggia sulla conforme pronuncia della C. conti, Sezione giurisdizionale Regione Umbria, 30 settembre 2004, n. 418, ma è smentita dal giudice di appello che, in linea con la costruzione giuridica della conoscibilità del fatto da parte del danneggiato, considera irrilevante la comunicazione ex art. 129 disp.att.c.p.p. (C. conti, Sezione III, 10 giugno 2004, n. 311/A).

La circostanza del mancato ricevimento della prescritta comunicazione da parte della Procura regionale - o, in altra prospettiva, la violazione dello specifico obbligo da parte del P.M. penale - è un semplice dato di fatto, non idoneo ad interrompere il termine prescrizionale stabilito dalla legge a tutela dei diritti delle parti coinvolte nel processo contabile, diritti che non possono essere sacrificati a causa di disguidi interni alle istituzioni giudiziarie (cfr. questa Sezione, 12 dicembre 2005, n. 728)..

Peraltro, si sottolinea che l'omogeneizzazione del termine di prescrizione ad anni cinque è stato previsto dall'art. 2, della l. 19 gennaio 1994, n. 20, che è norma successiva all'entrata in vigore del Codice di procedura penale varato nel 1988. La successione delle norme conferma l'intento del legislatore di assicurare alle Procure contabili la tempestiva conoscenza delle notizie di danno e di garantire, allo stesso tempo, l'autonomia dell'azione di responsabilità da quella penale, ormai pacifica dopo l'abrogazione della pregiudiziale penale.

6.4. Diversità dei fatti dannosi contestati.

Le precedenti considerazioni circa la decorrenza del termine prescrizionale per i fatti contestati con il II atto di citazione – ivi compresa la questione dell'irrilevanza dell'omessa

comunicazione ex art. 129 disp.att.c.p.p. – hanno per presupposto la diversità dei fatti di nuovo riscontro rispetto agli addebiti formulati con il pregresso atto di citazione. Ciò risulta *ictu oculi*: con il I atto di citazione, viene addebitato al convenuto (ex giudice istruttore DL) il danno derivante dal sistematico raddoppio dei compensi peritali ed altre relative irregolarità mentre con il II atto di citazione lo stesso convenuto viene citato, in concorso con il C.T.U. B., per danni derivanti da fatti di corruzione (ex art. 319 e 319-ter c.p.), falsità delle perizie (ex art. 373 c.p.) ed abuso di ufficio (ex art. 323 c.p.).

Tale divergenza è stata già considerata ai fini della decisione sulla riunione delle cause (supra, punto 1), disposta dal Collegio nella piena consapevolezza di dover conoscere di condotte distinte sia sul piano oggettivo e sia soggettivo, al solo scopo di pervenire ad una trattazione contestuale degli illeciti, tutti maturati nel periodo 1988-1991 in occasione dell'affidamento, dello svolgimento e della liquidazione delle consulenze tecniche d'ufficio nei procedimenti condotti dal giudice istruttore DL con C.T.U. B..

Pertanto, appare irrilevante la controdeduzione della Procura regionale volta ad istituire un rapporto di derivazione causale tra i due giudizi, giustificata con la circostanza che l'Organo requirente ha avuto cognizione dei "nuovi" fatti in sede di adempimento della pregressa sentenza-ordinanza n. 1091/1996. Di vero, nell'asserita concatenazione dei fatti, c'è l'omogeneità della materia, oltre alla concordanza dei dati storici, poiché alcune delle perizie censurate per l'indebito raddoppio dei compensi (nel I atto di citazione) sono anche ritenute ideologicamente false e strumentali all'adozione di provvedimenti giudiziari favorevoli ad una parte in causa, nei processi istruiti dal DL. Di qui l'opportunità di una valutazione complessiva delle carte processuali, già considerata al momento dell'accoglimento dell'istanza di riunione.

In conclusione, il Collegio osserva che la contestualità degli illeciti non è elemento in sé sufficiente a suffragare l'ipotesi di un unico *dies a quo*, possibile soltanto in presenza di un'unica condotta illecita, sia pure ad effetto permanente.

6.5. Diversità delle ipotesi di reato.

Correlativamente, deve essere respinta la controdeduzione della Procura regionale intesa ad affermare la diversità dei fatti enunciati nella richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Brescia (in data 26 ottobre 1995 e 18 novembre 1996) rispetto a quelli contestati con il decreto che dispone il giudizio della Procura della Repubblica di Torino (in data 25 febbraio 2003), al fine di posticipare il termine di decorrenza della prescrizione quinquennale a tale ultima data.

Al riguardo, si rammenta che l'identità del fatto ricorre quando vi è coincidenza tra gli elementi strutturali di esso (condotta, evento dannoso, coefficiente psicologico, nesso di causalità). Verificate queste condizioni, le esplicitazioni ulteriori non danno luogo a "mutatio libelli", atteggiandosi a mera precisazione e fisiologico sviluppo dell'addebito formulato (C. conti, Sezione giurisdizionale Regione Abruzzo, 1 marzo 2005, n. 187).

Esaminando le predette richieste, non si rinvencono differenze sostanziali tra le ipotesi di reato formulate a Brescia rispetto a quelle contestate a Torino. In entrambi i casi i convenuti sono chiamati a rispondere per una serie di reati connessi all'esercizio delle funzioni giurisdizionali dell'ex giudice istruttore DL, tra cui l'imputazione per corruzione in atti giudiziari, per abuso di ufficio e falsa perizia. Peraltro, gli stessi capi di imputazione sono alla base dell'ordinanza della Sezione Disciplinare del C.S.M. (10 dicembre 1998 n. 159) di applicazione della sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio nei confronti del DL. In altri termini, l'asserita "divergente" rappresentazione dei fatti resa dalla Procura penale dichiarata competente si atteggia a mera puntualizzazione e fisiologico svolgimento delle originarie imputazioni e non dà luogo a "mutatio libelli" (C. conti, Sezione giurisdizionale Regione Abruzzo, n. 187/2005, cit.).

Per tutte le suesposte considerazioni, l'azione di responsabilità esercitata con atto di citazione depositato in data 9 settembre 2005, è da ritenere prescritta. Di conseguenza, il

C.T.U. B. deve essere dichiarato prosciolto da ogni addebito.

6.6. Rimborso spese legali.

Tanto premesso in ordine alla prescrizione dell'azione attivata con il II atto di citazione, il Collegio deve pronunciarsi in ordine alle spese legali sostenute dal B., nei cui confronti non può accertare la fondatezza, nel merito, delle accuse formulate dall'Organo requirente. Il Collegio non può, tuttavia, non rilevare l'intrinseca illegittimità della situazione posta in essere dal convenuto, in relazione ai poco trasparenti rapporti intercorsi con il giudice DL sui quali sta indagando il giudice penale. Di conseguenza, ritiene che ad esso non si applichi l'art. 3, co. 2 bis del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639, per cui le spese di giudizio - per la parte da esso sostenuta e, in particolare, le spese legali - debbano rimanere a suo carico. Questa Sezione ha già affermato la compatibilità della succitata disposizione con il potere di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. (cfr., ex multis, 8 giugno 2002, n. 1255), mentre la Corte di cassazione ha ritenuto che l'esercizio di detto potere - in caso di rigetto della domanda di condanna - non ecceda i limiti della giurisdizione della Corte dei conti (Sezioni Unite Civili, 12 novembre 2003, n. 17014). Si aggiunge che l'obbligo di procedere al regolamento delle spese in caso di proscioglimento risulta rafforzato dall'art. 10 bis, co. 10, del d.l. 30 settembre 2005 n. 203, conv. nella l. 2 dicembre 2005 n. 248.

7. Sull'illiceità della condotta.

7.1. La condotta complessiva.

La condotta contestata al convenuto DL con il I atto di citazione consiste nell'omissione del dovere di controllo gravante sul giudice istruttore in merito alle richieste avanzate dai consulenti, nonché nell'inosservanza delle norme dettate per la determinazione dei compensi. In particolare, viene contestato il sistematico raddoppio degli onorari spettanti ai periti ai sensi della l. 8 luglio 1980, n. 319, la mancata riduzione dei compensi spettanti in caso di deposito

tardivo delle perizie, la liquidazione di compensi eccessivi in assenza dei presupposti di legge e persino la liquidazione di compensi in assenza delle prestazioni rese dai consulenti.

La vicenda prende le mosse dall'ispezione ministeriale ai servizi di cancelleria del Tribunale di Milano, coordinata dal 16 settembre al 30 ottobre 1993 dall'ispettore capo Dr. Nicosia, in merito ai compensi liquidati a consulenti tecnici, periti, custodi ed esperti.

Nel corso delle indagini è emersa l'impugnazione proposta dall'allora Procuratore della Repubblica dott. Borrelli avverso i decreti di liquidazione (n. 6) emessi dal giudice DL nei confronti del B. e dei suoi coadiutori, in relazione alla perizia conferita il 23 marzo 1990 per l'esame dei bilanci e la contabilità della Società "C L F". Nel ricorso viene contestata la prassi sistematica di liquidare gli onorari per periti e coadiutori in misura doppia, in violazione dell'art. 5 della l. 8 luglio 1980, n. 319, l'apposizione della clausola di provvisoria esecuzione, ritenuta arbitraria ed inopportuna nei procedimenti penali, ed il rimborso di spese non ammesse a liquidazione (es. spese di taxi).

Viene, così, affidato all'Ispettore delle Cancellerie dott. De Luca l'incarico di procedere al rilevamento degli incarichi di consulenza conferiti dal DL al B. nel periodo 1988-1993, con particolare riferimento al procedimento n. 793/85F (caso R. - Cassa di risparmio di Asti). La relazione finale prodotta dal De Luca in data 30 ottobre 1993 viene recepita nell'atto conclusivo dell'ispezione, siglato dal Nicosia in data 3 dicembre 1993.

Nella parte conclusiva della relazione, vengono riconosciute – nei 13 provvedimenti di liquidazione – le violazioni già evidenziate nel ricorso per riliquidazione degli onorari proposto dal Procuratore della Repubblica Borrelli avuto riguardo, in particolare, alla non corretta applicazione delle norme che regolano la liquidazione dei compensi (sistematico raddoppio) ed all'omesso controllo delle richieste formulate dei periti. Viene, inoltre, censurata la mancata riduzione di $\frac{1}{4}$ ai sensi dell'art. 8 della l. n. 319 del 1980 (ove la perizia non venga depositata nel termine assegnato dal giudice), disposizione che non risulta mai applicata.

Sotto il profilo omissivo, le carte dimostrano che i provvedimenti di liquidazione presentano lo stesso carattere grafico della richiesta: segno che il DL si è limitato ad apporre la propria sottoscrizione e, talvolta, ad aggiungere la clausola di provvisoria esecuzione. L'omissione di controllo trasmoda in acritica accettazione delle richieste dei consulenti se, come attestato dalla relazione ispettiva, i richiedenti hanno avuto l'ardire di compilare le fatture da presentare per la riscossione dei compensi prima che fosse nota l'entità degli onorari e delle spese liquidate. La prassi costante in tal senso "autorizza a ritenere che i periti avessero già la certezza di un integrale accoglimento delle loro richieste prima della presentazione delle stesse" (relazione Nicosia, pag. 16).

Se quella sopra descritta è la prassi normale, profili di eccezionale illegittimità vengono rilevati in due dei provvedimenti di liquidazione: il decreto 19 gennaio 1988 (per lire 10.626.315) si riferisce ad operazioni peritali non compiute per indisponibilità degli atti (mancata esecuzione dei decreti di sequestro da parte della Polizia giudiziaria): l'incarico, conferito il 21 novembre 1986 (con inizio delle operazioni peritale il 25 novembre 1986) viene sospeso in data 30 dicembre 1986; eppure, viene avanzata richiesta di liquidazione per n. 531 vacanze con importo raddoppiato, di cui "n. 11 sedute presso il proprio studio con avvocati e consulenti di parte" oltre a "numerossime sedute" per l'assistenza "alle operazioni di sequestro, ad opera della Polizia giudiziaria, della documentazione ... in esecuzione del decreto della S.V.I." A fronte della richiesta, il giudice DL liquidava le spese e gli onorari esposti dal B. relativi "ad attività di perito e d'assistenza alla polizia giudiziaria nell'operazione di sequestro di documenti oggetto di perizia", attività, queste, non comprese nell'atto di affidamento dell'incarico, oltre che sproporzionate (n. 531 vacanze) in relazione alla esigua durata di esso (appena un mese) ed all'assenza di elaborato finale (per mancanza degli atti da periziare, circostanza, questa, che non ha impedito l'addebito di lire 374.317 per cancelleria varia).

Altro decreto palesemente illegittimo è il provvedimento emesso il 7 maggio 1990 (per

lire 5.749.920) - per assistenza prestata al giudice istruttore nelle ore pomeridiane e la partecipazione ad assemblee dei soci della S.p.A. Milano Parco Est – per mancato rinvenimento dei criteri seguiti nella liquidazione.

7.2. Le tesi contrapposte.

Le rilevate omissioni del dovere di controllo incombente sul giudice istruttore responsabile del procedimento di liquidazione dei compensi fanno "sistema", nell'ottica della Procura attrice, con le ipotesi di reato da cui scaturisce il II atto di citazione in giudizio, ossia trovano giustificazione nei comportamenti collusivi indagati dal giudice penale. Ciò vale a dire che l'accettazione acritica delle richieste dei periti e persino la mancanza di rapporto causale tra prestazione resa e liquidazione eseguita (cfr. decreto 19 gennaio 1988, per lire 10.626.315), si inquadrano nella condotta di abuso d'ufficio, per aver consentito, il DL, la diretta ingerenza delle parti private nelle attività istruttorie e consegnato alla concreta disposizione delle medesime la formazione delle perizie contabili affidate al B., con conseguente produzione di pareri mendaci.

Per intervento della prescrizione estintiva, è precluso al Collegio procedere al riscontro dei collegamenti ipotizzati dalla Procura regionale in merito alle due tipologie di illecito.

Tuttavia, la necessaria comunanza degli elementi di fatto, impone di considerare tutti gli elementi utili all'accertamento del danno contestato con il I atto di citazione, ivi compresa la documentazione difensiva prodotta dalle parti convenute.

In ordine alla legittimità della condotta tenuta dal DL nell'adozione dei provvedimenti di liquidazione in esame, le tesi difensive si fondano, essenzialmente: 1) sulla sussistenza delle condizioni per la concessione del raddoppio degli onorari; 2) sull'inesistenza del divieto di apporre la clausola di provvisoria esecuzione nei procedimenti penali.

Nessuna eccezione viene formulata in merito alla abnormità dei provvedimenti di liquidazione palesemente ingiustificati (decreto 19 gennaio 1988, per lire 10.626.315; decreto

7 maggio 1990, per lire 5.749.920), come pure non viene contestata la mancata riduzione di $\frac{1}{4}$ per il caso di tardivo deposito della perizia.

7.3. L'illegittimo raddoppio dei compensi peritali.

Con riguardo all'indebito raddoppio degli onorari peritali, l'art. 5 della l. n. 319/1980 così dispone: "Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati fino al doppio."

Sostengono le parti (anche il B., con riferimento al II atto di citazione) che le perizie incriminate sono connotate da un rilevante tasso di complessità e che la definizione di tale indice, nel caso concreto, si ricava dal principio di diritto enucleato dalla Corte di cassazione (Sezione I civile, 4 giugno 1996, n. 5132) in occasione dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza di rideterminazione dei compensi emanata dal Tribunale di Milano, Sezione I civile, in data 11 febbraio 1992, su impugnazione del Procuratore della Repubblica avverso i decreti di liquidazione dei compensi dovuti per la perizia "C L F". In prima battuta, la difesa DL aveva opposto il vincolo del giudicato sui decreti di liquidazione oggetto di impugnazione, a seguito della omessa riassunzione della causa da parte della Procura penale competente. All'udienza, il patrocinante ha specificato che nella fattispecie non vi è spazio per un giudicato in senso tecnico, ossia non si applica l'art. 310 c.p.c in materia di estinzione dei giudizi poiché a seguito della cassazione dell'ordinanza del Tribunale, non vi sono sentenze di merito da salvaguardare. Viceversa, è corretta l'applicazione dell'art. 393 c.p.c. perché, estinguendosi l'intero giudizio, resta vincolante il principio di diritto esternato dal Giudice di legittimità.

In effetti, la Cassazione offre ampi chiarimenti in ordine all'interpretazione della norma in esame, respingendo la tesi del giudice di merito che considerava meritevoli di raddoppio soltanto le prestazioni dell'ausiliare caratterizzate dall'essere "straordinarie, nel senso di non essere prospettabili uguali nell'esperienza giudiziale e professionale." Il canone sistematico individuato dalla S.C. ricollega l'aumento degli onorari alla anormalità della prestazione

peritale, anormalità che deve presentare un "tasso maggiore rispetto a quello che deve essere compensato con l'attribuzione degli onorari variabili nella misura massima" posto che l'eccezionalità è stata già considerata dalla norma "ai fini della determinazione concreta degli onorari nell'ambito dell'arco tra il minimo ed il massimo fissato nelle Tabelle" (Cass., n. 5132/1996, pag. 8). Sotto questo profilo, il Giudice di legittimità ribadisce che il raddoppio dei compensi peritali non è un correttivo introdotto per compensare la generale inadeguatezza della tariffe ordinarie e, in particolare, il mancato aggiornamento degli importi, come sostenuto dal B. (ricorrente in Cassazione insieme al coperto C.).

L'argomento della complessità delle perizie, sia pure corroborato dall'applicazione del principio di diritto manifestato dalla S.C., non è idoneo a superare l'ipotesi accusatoria formulata dalla Procura attrice, poiché l'aumento degli onorari ex art. 5, l. n. 319/1980 è stato sempre concesso, anche in mancata di specifica richiesta, e pure quando la prestazione non è stata resa (decreto di liquidazione 19 gennaio 1988, per lire 10.626.315, in relazione all'incarico revocato per mancanza degli atti da periziare).

Ma è dall'esame della documentazione in atti (relazione Nicosia, pag. 14, e relativi allegati) che si desume l'assenza di qualsiasi valutazione della "complessità" della perizia sia da parte dei periti richiedenti – i quali avrebbero dovuto menzionare la presenza di circostanze straordinarie e non soltanto richiamare la disposizione di cui all'art. 5 della l. n. 319 del 1990 – e sia da parte del giudice istruttore che, prestandosi acriticamente alle richieste di aumento (ingiustificato) degli onorari e, quindi, omettendo ogni controllo, ha tenuto un comportamento difforme da quello prefigurato dalla legge per l'esercizio della funzione magistratuale.

Viceversa, la valutazione della complessità è stata considerata in sede di conferimento dell'incarico peritale, poiché in determinati casi (punti 1, 5, 11 e 12 della relazione Nicosia) sono stati nominati degli ausiliari del perito ovvero un collegio peritale.

Le precedenti considerazioni in merito all'immotivato aumento degli onorari ai

consulenti tecnici, sono tanto più valide in relazione all'omessa riduzione dei compensi nella misura di ¼ per le perizie non depositate nel termine assegnato dal giudice (praticamente tutte), che è questione non dibattuta dalla difesa, forse perché la condotta omissiva è qui priva di ogni benchè minima giustificazione.

7.4. La concessione della provvisoria esecuzione.

La clausola di provvisoria esecuzione è stata sistematicamente concessa dal giudice DL pur non essendo prevista dalla legge in materia penale. L'art. 11, co. 4, della l. n. 319 del 1980 prevede che "Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento" mentre analoga disposizione non è contenuta nell'art. 11, co. 3, concernente i procedimenti penali. La ratio della diversa previsione risiede nell'esigenza di predisporre un titolo esecutivo da far valere nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento mentre essa non ha ragion d'essere nei confronti dello Stato debitore.

Oietta la difesa (del B., relativamente al II giudizio) che un ordine di servizio del Presidente del tribunale civile e penale di Milano (28 marzo 1988, n. 616) consentiva l'apposizione di tale clausola nei procedimenti penali, superando così il divieto normativo.

Invero, il citato provvedimento concerne la liquidazione dei compensi spettanti agli interpreti o periti "generalmente di importo esiguo" e ne consente la liquidazione nel corso dell'udienza, allo scopo di evitare il costo delle comunicazioni quando il numero delle parti sia elevato. Soltanto ove ciò non sia possibile, viene consentita la dichiarazione di provvisoria esecuzione della liquidazione operata in via successiva.

In ogni caso, dovrebbe trattarsi di importi esigui – circostanza qui non ricorrente – e, comunque, dovrebbe essere valutata la richiesta mentre, nelle liquidazioni in esame, la clausola viene sempre concessa, talora anche in mancanza di apposita richiesta (punti 5 e 11 della relazione De Luca).

La necessità di fare un uso accorto e ragionato della dichiarazione di provvisoria esecuzione traspare dalla coeva circolare interna del Presidente del Tribunale (6 febbraio 1988, n. 828/14), con la quale si richiama l'attenzione delle Cancellerie sull'esigenza di corredare il decreto di liquidazione dell'attestazione di definitività dello stesso per mancata impugnazione nei termini di legge.

Tali cautele non sono state assunte nel caso di specie dimostrando, anche sotto questo profilo, il venir meno del dovere di controllo intestato dalla legge alla figura del giudice istruttore responsabile delle liquidazioni.

8. Sull'elemento psicologico.

8.1. La colpa grave.

In ordine al coefficiente psicologico della descritta condotta omissiva, sussistono gli estremi della gravità della colpa, per violazione di specifiche norme di legge (in materia di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici), oltre che delle regole di prudenza e di correttezza che devono guidare l'azione dei funzionari pubblici (in particolare, magistrati), nell'esercizio di funzioni che comportano l'amministrazione di risorse della collettività.

Ciò vale a dire che, nella specie, viene in considerazione la c.d. colpa normativa ma, prima ancora, il comportamento omissivo appare connotato dalla c.d. colpa generica, consistente nella massima negligenza, ossia dal non intendere ciò che tutti intendono, poiché le contestate omissioni si risolvono nella rinuncia all'esercizio di qualsiasi controllo e nell'aprioristica accettazione delle richieste dei periti. In tal senso, la gravità della colpa traspare dalle descritte modalità della condotta, ossia dalla sistematica applicazione della clausola di provvisoria esecuzione, dalla prassi costante di concedere l'aumento degli onorari (senza compiere alcuna verifica sulla sussistenza delle condizioni di legge per la concessione del raddoppio), dalla mancata applicazione della riduzione di $\frac{1}{4}$ sulle perizie tardivamente liquidate.

La carenza di ogni benché minima diligenza, nella liquidazione dei compensi peritali, si accompagna al sospetto di una dolosa preordinazione o comunque alla sussistenza di un coefficiente di volontarietà nella gestione delle pratiche in esame, che sconfinava nel concetto penalistico di colpa cosciente (C. conti, sezione giurisdizionale Regione Sicilia, 4 ottobre 2005, n. 174/A).

In particolare, depongono per la suddetta interpretazione le circostanze "ambientali" nelle quali gli illeciti venivano consumati, tutte puntualmente documentate negli atti di causa. Tra queste, desta perplessità il fenomeno, a dir poco singolare, delle fatture emesse dai consulenti in data antecedente al decreto di liquidazione, così come la compilazione dei decreti con lo stesso mezzo grafico delle richieste (relazione Nicosia, pag. 16).

Sarebbe agevole ricondurre le riferite "singolarità" alla funzionalizzazione dell'attività di liquidazione delle consulenze ai più gravi comportamenti collusivi contestati con il II atto di citazione in giudizio - con riferimento ai reati di abuso di ufficio, corruzione in atti giudiziari e falsità di perizie ancora sub iudice in sede penale - così da poter riconoscere la sussistenza, nella condotta del convenuto DL, di un atteggiamento francamente doloso. Sennonché, in materia insiste la preclusione derivante dalla prescrizione estintiva dell'azione di danno.

Tuttavia, il Collegio ritiene ugualmente di poter avanzare l'ipotesi di un atteggiamento soggettivo gravemente colposo, ossia caratterizzato da estrema spregiudicatezza, ai limiti del dolo, poiché le "agevolazioni" concesse ai beneficiari in assenza di qualsiasi controllo sono emblematiche di una prassi non ortodossa, tale da incoraggiare i richiedenti-beneficiari ad avanzare qualsiasi istanza, certi del suo accoglimento da parte del giudice DL.

Pertanto, può soltanto affermarsi che le violazioni perpetrate sembrano finalizzate a procurare vantaggi indebiti ai consulenti, in mancanza di prova certa che potrebbe ricavarsi soltanto dagli atti del fascicolo processuale coperto da prescrizione.

8.2. L'errore professionale inescusabile.

La posizione della difesa, in punto di elemento psicologico, tende a dimostrare la scusabilità dell'errore professionale da parte del giudice DL, errore cagionato dall'interpretazione di norme di difficile lettura.

Il DL, richiamata la giurisprudenza secondo cui l'oscurità del testo legislativo è presupposto dell'errore inescusabile (C. cost. 24 marzo 1988, n. 364, che include tra i requisiti minimi d'imputazione l'effettiva possibilità di conoscere la legge penale che viene meno in caso di ignoranza legis inevitabile), afferma che la norma di cui all'art. 5 della l. n. 319 del 1980 è disposizione di difficile interpretazione (anche per la categoria magistratuale). A riprova di ciò, il convenuto rammenta l'intervento del Giudice delle leggi su tale norma ed il principio di diritto da esso affermato dalla Cassazione (Sezione I civile, n. 5132/1996) sul concetto di "complessità" della causa che rende possibile l'aumento degli onorari peritali.

In tal senso gli indici di complessità delle materie oggetto di perizia – già richiamati dalla difesa a supporto della tesi della legittimità dell'operato del giudice – vengono invocati per escludere la sussistenza della gravità della colpa (nel senso di colpa c.d. normativa).

La tesi difensiva è facilmente superabile con le stesse considerazioni espresse ai precedenti punti 7.3 e 8.1: la circostanza che il raddoppio sia stato concesso in via massiccia e sistematica dimostra che non vi è stata erronea valutazione (o sopravvalutazione) della complessità della causa da istruire, bensì aprioristica rinuncia ad effettuare controlli, con violazione delle più elementari regole di prudenza richieste a qualunque pubblico dipendente e, a maggior ragione, ad un giudice responsabile delle procedure di liquidazione dei compensi a terzi. A ben guardare, poi, la complessità viene invocata per alcune delle perizie sotto esame (in particolare le 3 perizie oggetto del II atto di citazione) mentre, si ripete, i fatti omissivi riguardano la generalità delle liquidazioni contestate.

8.3. Il concorso di colpa.

Ancora, la sussistenza dell'elemento soggettivo è contestata dalla difesa sotto il profilo

del concorso, nella produzione del danno, del fatto colposo del creditore, ex art. 1227 c.c. In particolare, viene valorizzato il fatto della mancata impugnazione dei provvedimenti di liquidazione dei compensi peritali, circostanza che equivarrebbe al "visto" di un'autorità amministrativa, con conseguente venir meno, se non della azionabilità della giurisdizione contabile (per una sorta di pregiudiziale amministrativa nel processo giuscontabile), almeno del requisito della gravità della colpa.

In altra prospettiva, il P.M. d'udienza ha invitato il Collegio a mitigare l'importo della condanna in relazione alle fattispecie oggetto del procedimento di opposizione (perizia "C L F"), ritenendo che l'omessa riassunzione del giudizio da parte dell'Ufficio del P.M. penale, dopo la sentenza di annullamento della Corte di cassazione, sia comportamento incidente sulla produzione del danno, ex art. 1227 c.c.

Invero, il Collegio ritiene che la proposizione dell'impugnazione ovvero la mancata riassunzione della causa siano circostanze neutre ai fini della sussistenza dell'illecito e della qualificazione della condotta in termini di colpa grave. Di vero c'è che l'impugnazione proposta dal Procuratore Borrelli in data 27 novembre 1990 è stata determinante nell'orientare l'ispezione Nicosia verso i rapporti professionali intercorsi tra il DL ed il B.. Ma nulla di più.

L'esercizio dell'opposizione ex art. 11, l. n. 319 del 1980 – diretta a tutelare gli interessi patrimoniali dello Stato che possono essere pregiudicati in sede di liquidazione dei compensi peritali mediante rideterminazione degli importi - non preclude l'esercizio dell'azione dinanzi alla Corte dei conti, che persegue lo stesso obiettivo mediante lo strumento del risarcimento del danno. In ogni caso, non vi è stata rideterminazione degli importi a seguito dell'opposizione proposta dal Procuratore della Repubblica di Milano in data 27 novembre 1990, poiché l'ordinanza del Tribunale è stata annullata dalla Cassazione ed il procedimento non è stato poi riassunto. Pertanto, non si pone il problema della duplicazione degli interventi (del Tribunale ordinario in sede di opposizione ex art. 11, l. n. 319/1990, e del giudice contabile con l'azione

di responsabilità) in quanto, nel caso concreto, si sono consolidati gli effetti dei decreti di liquidazione oggetto di impugnazione.

9. Sul danno erariale.

Il danno contestato dalla Procura regionale con il I atto di citazione consiste nel maggior costo sostenuto dall'Amministrazione giudiziaria per prestazioni peritali remunerate in modo eccessivo o assolutamente ingiustificato.

Trattasi di danno diretto ammontante nel complesso in vecchie lire 1.106.590.772 (euro 571.506,44) scomponibile, in dettaglio, nei seguenti importi: a) lire 872.171.630 (euro 450.439,06) per ingiustificato raddoppio degli onorari, in violazione dell'art. 5 della l. n. 319/1980; b) lire 218.042.907 (euro 112.609,76) per mancata riduzione degli onorari nella misura di $\frac{1}{4}$ ex art. 8 della l. n. 319/1980 per intempestivo deposito delle perizie; c) lire 5.749.920 (euro 2.969,59) corrispondente all'intero compenso liquidato con provvedimento del 7 maggio 1990 (assistenza prestata dal B. al G.I. nelle ore pomeridiane), in mancanza giustificazioni normative circa i criteri di determinazione di esso; d) lire 10.626.315 (euro 5.488,03) pari all'intero compenso percepito dal B. per asserita (e non effettuata) partecipazione alle operazioni di polizia giudiziaria per n. 531 vacanze.

Gli importi di danno, così come richiesti dalla Procura regionale, sono stati tratti dal prospetto dei compensi liquidati al C.T.U. B. ed ai suoi coadiutori nel periodo 1988-1991, prospetto allegato alla relazione dell'ispettore De Luca del 30 ottobre 1993.

In particolare, la prima voce di danno (relativa all'indebito raddoppio dei compensi peritali) corrisponde all'intero ammontare dei compensi peritali complessivamente liquidati al B., ai coperiti e coadiutori, decurtata della metà. Dall'ammontare totale di lire 1.760.719.400, sono stati espunti gli importi di lire 10.626.315 e 5.749.920, che costituiscono autonoma posta di danno (supra, voci c e d), per cui il dimezzamento della somma lorda di lire 1.744.343.260, costituisce il danno da indebito raddoppio degli onorari (lire 872.171.630).

La seconda voce di danno, pari a vecchie lire 218.042.907, corrisponde alla quarta parte della somma avrebbe dovuto essere liquidata (lire 872.171.630, appunto).

Tanto premesso, per quanto riguardo le richieste della parte pubblica, occorre precisare che la difesa del DL non ha contestato l'importo né la composizione delle singole voci di danno, limitandosi a sostenere l'estraneità del convenuto ai fatti addebitati sotto il profilo della liceità della condotta e della levità della colpa.

Peraltro, il Collegio osserva, con riferimento alla prima voce di danno (da indebito aumento degli onorari) che alcune delle perizie esaminate avrebbero (forse) potuto meritare la remunerazione effettivamente erogate dal G.I., in relazione alla comprovata "complessità" delle operazioni peritali. Tuttavia, ritiene di accogliere integralmente la richiesta di condanna formulata dall'Organo requirente, anche sotto questo profilo, poiché la "complessità" della perizia non è mai stata oggetto di valutazione da parte del giudice liquidatore e, pertanto, il raddoppio dell'onorario risulta sempre illegittimo.

10. Il nesso di causalità.

Con riferimento alle funzioni espletate dal giudice DL in materia di conferimento degli incarichi di consulenza e liquidazione dei relativi compensi, il Collegio non dubita che il danno in questione sia causalmente riconducibile alla condotta illecita del convenuto. Peraltro, i decreti di cui si discute recano la sottoscrizione del medesimo, per cui deve riconoscersi il contributo causale determinante del convenuto nella produzione del danno.

11. Sulla riduzione dell'addebito.

L'applicazione del potere riduttivo è riconosciuta alla Corte dei conti dall'art. 52 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.

Detto potere, per costante applicazione giurisprudenziale, è inteso a stabilire un rapporto di adeguatezza e proporzionalità tra tipo di condotta e conseguenze patrimoniali di essa, mentre il suo esercizio resta precluso "quando la violazione degli obblighi di servizio sia

di tale gravità da sfiorare il dolo" (C. conti, sezione III, 1 luglio 2002, n. 228; id., sezione I, 10 dicembre 1993, n. 149; id., sez. II, 04 settembre 1992, n. 208; id., sez. I, 09 gennaio 1989, n. 9).

Nella specie, non è dimostrabile un atteggiamento francamente doloso da parte del convenuto. Tuttavia, il Collegio ritiene che dalle modalità della condotta illecita sia enucleabile la prova di un elevato grado di colpevolezza, caratterizzato dalla cosciente violazione di norme di legge se non dalla consapevolezza di arrecare un danno all'erario; circostanze, queste, incompatibili con l'attenuazione della condanna.

Tanto si afferma pur ritenendo di natura discrezionale l'esercizio del potere riduttivo, per cui deve essere motivata la concessione del beneficio ma non il suo diniego (C. conti, SS.RR., 22 dicembre 1987, n. 563).

La condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando

dichiara

la prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata con atto di citazione depositato in data 9 settembre 2005;

dichiara

compensate le spese di giudizio e non rimborsabili dall'Amministrazione giudiziaria le spese legali sostenute dal B.;

condanna

il dott. G. DL al pagamento della somma di euro 571.506,44 (vecchie lire 1.106.590.772) comprensiva di rivalutazione, oltre interessi legali dalla data della presente condanna al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 giugno 2006 e 26 settembre 2006.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE F.F.

(Dott. Adelisa Corsetti)

(Dott. Giacomo Rossano)

Depositata in Segreteria il 12 ottobre 2006.

IL DIRIGENTE